

Promemoria n. 04

# Pretese di risarcimento del danno

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

**Amministrazione federale delle contribuzioni AFC**

## Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

### Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni  
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto  
Schwarztorstrasse 50  
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: [mwst.webteam@estv.admin.ch](mailto:mwst.webteam@estv.admin.ch)

*Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!*

### Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch)

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

**Ufficio federale delle costruzioni e della logistica**  
**Distribuzione pubblicazioni**  
**Stampati IVA**  
**3003 Berna**

Internet: [www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm](http://www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm)

## Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sul promemoria, edito nel dicembre 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001).

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali che non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

vale  
31 dic

**Abbreviazioni**

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
cifra	cifra nel presente promemoria
CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale

Valevole fino al  
31 dicembre 2009

**Indice delle materie**

Pagina

1.	Introduzione . . . . .	7
2.	Risarcimento del danno propriamente detto . . . . .	7
2.1	Responsabilità contrattuale . . . . .	8
2.2	Casi speciali . . . . .	10
2.2.1	Pena di recesso in conformità dell'articolo 158 capoverso 3 CO, concessione di un diritto di recesso . . . . .	10
2.2.2	Pena convenzionale . . . . .	11
2.2.3	Spese di esecuzione e fallimento, spese ripetibili, spese di diffida. . . . .	12
2.3	Indennizzi erogati in base a contratti di assicurazione . . . . .	13
2.4	Risarcimento del danno causato da atti illeciti . . . . .	14
3.	Risarcimento del danno improprio . . . . .	15
3.1	Contratti di una determinata durata con prestazioni/pagamenti ricorrenti . . . . .	16
3.2	Azione estimatoria in caso di contratti di compravendita e contratti di appalto . . . . .	16
3.3	Caparra in conformità dell'articolo 158 capoversi 1 e 2 CO . . . . .	17
3.4	Prestazioni assicurative . . . . .	17
3.5	Espropriazione . . . . .	18
3.6	Casi analoghi all'espropriazione . . . . .	18
4.	Rimozione del danno . . . . .	19
4.1	Rimozione del danno da parte del responsabile civile contribuente o di un terzo da lui incaricato . . . . .	19
4.2	Rimozione del danno da parte della parte lesa o di un terzo da lei incaricato . . . . .	20
4.3	Partecipazione di un'assicurazione alla rimozione del danno . . . . .	20
4.3.1	Esempio di trattamento di un risarcimento del danno senza franchigia . . . . .	21
4.3.2	Esempio di trattamento di un risarcimento del danno con franchigia . . . . .	22

Valevole fino al 31 dicembre 2009

valevole fino al  
31 dicembre 2009

## 1. Introduzione

Le prestazioni di risarcimento del danno mirano a riparare il danno, ossia a ristabilire la situazione economica esistente prima dell'evento dannoso. Per il corretto trattamento fiscale è essenziale distinguere fra risarcimento del danno propriamente detto e risarcimento improprio, poiché soltanto le prestazioni effettuate in relazione al risarcimento del danno propriamente detto non sono imponibili.

## 2. Risarcimento del danno propriamente detto

Vi è un risarcimento del danno propriamente detto quando il responsabile civile è obbligato per legge o per contratto a risarcire il danno provocato da lui o da una persona di cui è responsabile. L'autore del danno effettua il risarcimento perché ha provocato un danno e non perché ha ricevuto una fornitura o una prestazione di servizi dalla parte lesa.

La forma dell'indennizzo non è determinante. Il risarcimento del danno propriamente detto può essere effettuato in forma di denaro o di prestazioni in natura oppure in ambedue le forme.

Determinante è il fatto che il risarcimento sia effettuato perché alla parte lesa è stato arrecato **contro la sua volontà** un danno al suo patrimonio o ad altri suoi beni giuridici, ossia un pregiudizio che obbliga il responsabile civile **a ristabilire la situazione anteriore** all'evento dannoso. La parte lesa ha un diritto legale o contrattuale a questo indennizzo, ma non è tenuto a eseguire una prestazione in contropartita. Non vi è quindi uno scambio di prestazioni.

Le prestazioni di risarcimento del danno propriamente dette non sono quindi imponibili, poiché, dal punto di vista del prestatore (autore del danno), non sono prestazioni a titolo oneroso, mentre, dal punto di vista del destinatario della prestazione (parte lesa), non costituiscono un controvalore per una prestazione. Esse non hanno di principio ripercussioni sulla deduzione dell'imposta precedente per il destinatario contribuente.

Sia il prestatore sia il destinatario sono tenuti a comprovare, a livello di contabilità e con giustificativi, le prestazioni di risarcimento del danno propriamente dette. Nei giustificativi deve figurare una menzione del tipo "Risarcimento danni".

Un risarcimento del danno propriamente detto può verificarsi sia in ambito contrattuale sia in ambito extracontrattuale, in particolare nei casi di:

- violazioni del contratto (p. es. inadempimento di una prestazione convenuta, mora del debitore, mora del creditore);
- atti illeciti (responsabilità per colpa, responsabilità causale, responsabilità per messa in pericolo).

## 2.1 Responsabilità contrattuale

Nei contratti bilaterali vi è la regola generale secondo cui chi per propria colpa non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo è di principio tenuto al risarcimento (in denaro) del danno derivatone in conformità dell'articolo 97 segg. CO. Ulteriori disposizioni concernenti violazioni del contratto e il loro indennizzo sono previste nell'articolo 97 segg. CO, così come nella parte speciale del CO inerente ai singoli rapporti contrattuali.

Dal profilo del diritto dell'IVA si fanno le seguenti distinzioni:

- a) La prestazione originariamente convenuta è eseguita e accettata:
- secondo contratto: nessun risarcimento possibile;
  - con ritardo (mora della fornitura o dell'accettazione): il danno che dev'essere rimosso a causa del ritardo costituisce, per la parte lesa, un risarcimento del danno propriamente detto;
  - ma è eseguita in maniera imperfetta (cattivo adempimento): la riduzione di prezzo concessa costituisce, per il prestatore, una diminuzione della controprestazione. Il destinatario della prestazione deve correggere la sua eventuale deduzione dell'imposta precedente.<sup>1</sup>
- b) La prestazione originariamente convenuta non è eseguita in via definitiva (impossibilità oggettiva di compiere la prestazione, rinuncia alla prestazione, recesso del contratto):

Se chi è tenuto a eseguire la prestazione deve rimuovere il danno che il creditore ha subito per **inadempimento del contratto**, si tratta di un risarcimento del danno propriamente detto. L'indennizzo non è imponibile per il destinatario contribuente. Il carattere di risarcimento del danno va comprovato con documenti appropriati (p. es. decisione giudiziaria, accertato giudiziario o extragiudiziario sull'ammontare dell'indennizzo, lettere di diffida).

Dal profilo del diritto dell'IVA, l'annullamento di prestazioni già eseguite in caso di recesso del contratto costituisce una diminuzione della controprestazione per la prestazione effettuata originariamente (☞ nm. 253).

### **Esempio 1**

*Un negozio di mobili deve emettere due diffide di pagamento a un cliente moroso (acquirente). Il negozio addebita quindi le spese di diffida pari a 10 franchi e gli interessi moratori maturati, fissati nelle "condizioni generali". Le spese di diffida pari a 10 franchi fanno parte della controprestazione e sono imponibili all'aliquota normale (☞ nm. 239), mentre gli interessi moratori non sono imponibili in*

1 Complemento secondo la cifra 3.2.



quanto risarcimento del danno propriamente detto. Gli interessi moratori non comportano la riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

### **Esempio 2**

Un negozio di moda incarica un editore di un quotidiano di annunciare la sfilata primaverile con un'inserzione nella rubrica dedicata alla moda. Per un contratto e contrariamente all'accordo preso dalle parti, l'editore stampa l'inserzione nella rubrica sportiva invece che nella rubrica "moda". Non è più possibile rimediare all'errore. I contraenti concordano sul pagamento di un terzo dell'importo stabilito nel contratto e l'editore rinuncia al resto. Se ha già fatturato la sua prestazione e ricevuto la relativa controprestazione, l'editore emette al negozio di moda una nota di credito corrispondente ai 2/3 del prezzo inizialmente stabilito, facendo riferimento alla fattura iniziale. Nei confronti dell'AFC l'editore può far valere una diminuzione della controprestazione, mentre il negozio di moda corregge in proporzione la sua deduzione dell'imposta precedente. Per contro, se egli non ha ancora emesso una fattura, risp. se la fattura non è ancora stata pagata e sostituita da una nuova fattura, l'editore fattura e impone all'aliquota normale solo la controprestazione di corrispondente a un 1/3 del prezzo convenuto originariamente.<sup>2</sup>

### **Esempio 3**

Allo scadere della durata di locazione, il locatario di una vettura deve versare al locatore un indennizzo per il danno causatogli ai sedili del veicolo. Il locatario è tenuto a risarcirlo perché ha violato il proprio obbligo di diligenza previsto nel contratto. Non vi è uno scambio di prestazioni. Si tratta quindi di un risarcimento del danno propriamente detto non imponibile per il locatore contribuente. La controprestazione per la locazione è invece imponibile all'aliquota normale.

### **Esempio 4**

Il proprietario fa riattare il suo stabile nel quale si trova un ristorante che ha dato in affitto. Il ristorante deve interrompere temporaneamente l'attività durante i lavori di riattazione. L'affittuario non può impedire la chiusura temporanea del ristorante (p. es. rinunciando alla riattazione dei locali del ristorante). Il proprietario indennizza il ristorante per la cifra d'affari non realizzata. Siccome l'affittuario non può scegliere se subire o no il danno, l'indennizzo del proprietario costituisce, per l'affittuario, un risarcimento del danno propriamente detto.<sup>3</sup>

### **Esempio 5**

In seguito ai lavori di manutenzione ai propri impianti, la funivia X può trasportare gli sciatori solo fino alla stazione intermedia. Di conseguenza, il ristorante in vetta subisce una perdita di cifra d'affari. Sebbene non sia obbligata per contratto nei confronti del ristorante a effettuare trasporti, la funivia X gli paga un importo a titolo di compensazione per la perdita subita. L'indennizzo è extracon-

2 Precisazione della prassi

3 Precisazione della prassi, nuovo esempio

*trattuale. In assenza di una base di responsabilità, l'indennizzo non costituisce un risarcimento del danno propriamente detto; siccome l'indennizzo equivale a un dono, il ristorante deve ridurre la deduzione dell'imposta precedente.<sup>4</sup>*

### **Esempio 6**

*La Z SA sottoscrive un contratto con X, specialista in software. X si impegna a sviluppare e introdurre un software individuale su misura per Z SA. Per la fasi di sviluppo e d'introduzione sono previsti due anni. Trascorso un anno, la Z SA rescinde il contratto e libera X dall'obbligo di terminare i lavori. Siccome tutto ciò che la Z SA paga per la prestazione fino a quel momento effettuata costituisce di principio una controprestazione imponibile (art. 33 cpv. 2 LIVA), X deve fare valere, a titolo di risarcimento del danno propriamente detto, il danno subito per il recesso anticipato del contratto (perdita di guadagno ecc.).<sup>5</sup>*

## **2.2**

### **2.2.1**

#### **Casi speciali**

#### **Pena di recesso in conformità dell'articolo 158 capoverso 3 CO, concessione di un diritto di recesso**

Se **già al momento della conclusione del contratto** al destinatario della prestazione (B) è offerta **la facoltà di recedere dal contratto**, mediante la rinuncia o il pagamento di un determinato importo, e se egli fa uso di tale possibilità, l'indennizzo costituisce, per il contraente (A), un risarcimento del danno propriamente detto. In questo contesto B non riceve **mai** una prestazione da A (non si è in presenza di un'azione redibitoria).



Se il contratto non prevede il recesso e se prima dell'esecuzione del contratto un contraente si dichiara disposto a rinunciare, in cambio di un indennizzo, ai suoi diritti previsti dal contratto, si verifica uno scambio di prestazioni imponibile (☞ esempio 5).<sup>6</sup>

#### **Esempio 1**

*A incarica B di riservargli un nuovo veicolo presso l'importatore ma ritira in seguito la sua promessa d'acquisto. Al momento della riservazione del veicolo era stato concordato che, in caso di recesso dal contratto, l'acconto già versato in anticipo non sarebbe più stato restituito. L'acconto costituisce un risarcimento del danno propriamente detto.*

#### **Esempio 2**

*Un'agenzia di viaggi deve annullare la prenotazione di un cliente a causa di un numero insufficiente di partecipanti e gli versa un indennizzo già fissato nel contratto. Per il cliente quest'indennizzo costituisce un risarcimento del danno propriamente detto.*

4 Precisazione della prassi, nuovo esempio

5 Precisazione della prassi, nuovo esempio

6 Precisazione della prassi

**Esempio 3**

*Dopo aver ordinato una macchina presso un commerciante, un contribuente recede dal contratto, pagandogli la pena convenzionale convenuta. Il commerciante non deve imporre quest'indennizzo, considerato un risarcimento del danno propriamente detto.*

**Esempio 4**

*Le spese di storno forfettarie che un cliente è obbligato a pagare a un'agenzia di viaggi per l'annullamento della prenotazione di un viaggio tutto compreso non costituiscono una controprestazione per una prestazione dell'agenzia di viaggi. Tali spese costituiscono indennizzi d'annullamento non imponibili (pagamenti "no show") e, quindi, un risarcimento del danno propriamente detto.*

**Esempio 5**

*Un fondo è stato acquistato con un diritto di progettazione d'architettura. Verso pagamento di un determinato importo, l'architetto rinuncia al suo diritto di eseguire il progetto. Questo importo è imponibile all'aliquota normale.<sup>7</sup>*

**2.2.2****Pena convenzionale**

La "pena convenzionale" (detta anche clausola penale) è la prestazione in denaro che il debitore promette al creditore nel caso in cui un determinato impegno (obbligazione principale) non sia adempiuto, lo sia solo in parte o non lo sia tempestivamente. Di regola, lo scopo della pena convenzionale è di migliorare la posizione del creditore, dispensandolo dal comprovare il danno subito. La pena convenzionale costituisce di principio un risarcimento del danno propriamente detto se è pagata in luogo **dell'adempimento della prestazione contrattuale** o in luogo del risarcimento del danno dovuto per l'inadempimento del contratto (art. 160 cpv. 1 CO).

Se il prestatore paga la pena convenzionale per dispensarsi dall'obbligo contrattuale di **adempimento nel dovuto modo della prestazione contrattuale**, si verifica una diminuzione della controprestazione (☞ cifra 2.1 lett. a).<sup>8</sup>

Se una penalità è dovuta a causa del superamento dei termini stabiliti nel contratto, l'importo pagato dal prestatore al destinatario della prestazione costituisce, secondo la prassi dell'AFC, pure una diminuzione della controprestazione.

**Esempio 1**

*Una fiduciaria accerta che un suo ex impiegato ha violato il divieto di concorrenza impostogli, diventando indipendente e aprendo un proprio ufficio fiduciario nelle vicinanze. La fiduciaria chiede il versamento della pena convenzionale pattuita a suo tempo. Dato che la fiduciaria, come ex datrice di lavoro, non aveva potuto scegliere volutamente se subire o no il danno, e siccome l'atto illecito si è*

<sup>7</sup> Precisazione della prassi, nuovo esempi

<sup>8</sup> Precisazione della prassi

*già averato, il pagamento della pena convenzionale costituisce un risarcimento del danno propriamente detto e come tale non è imponibile. Lo stesso vale anche per l'indennizzo di ulteriori danni che l'ex dipendente potrebbe eventualmente essere chiamato a risarcire.*

*Sono invece trattate differentemente le convenzioni sull'abrogazione di un divieto di concorrenza (☞ esempio 1 della cifra 3).*

### **Esempio 2**

*Un fabbricante di macchinari garantisce al mandante, tramite una pena convenzionale, la fornitura tempestiva dell'impianto ordinato nonché il suo funzionamento. Alla data stabilita l'impianto non è però ancora operativo e potrà essere utilizzato solo dopo un'ulteriore proroga. In seguito a una querela, il tribunale accorda al mandante una pena convenzionale. Il fabbricante può detrarre la pena convenzionale (per inosservanza del termine di adempimento) a titolo di diminuzione della controprestazione dalla sua cifra d'affari originalmente imponibile.*

### **2.2.3 Spese di esecuzione e fallimento, spese ripetibili, spese di diffida**

Il rimborso delle spese sostenute per i pagamenti incassati per via giudiziaria è sempre considerato un risarcimento del danno propriamente detto.

Costituiscono pure un risarcimento del danno propriamente detto le spese ripetibili stabilite dalle istanze giudiziarie, dovute dalla parte soccombente o dallo Stato alla parte vincente.

Nello stabilire le spese ripetibili spettanti al contribuente che ha vinto la causa occorre rilevare che l'IVA fatturata dall'avvocato non va tenuta in considerazione nella misura in cui la parte vincente può farla valere come deduzione dell'imposta precedente nel quadro della propria attività imponibile (☞ cifra 4.3 ultimo capoverso, applicabile per analogia).

Le indennità che gli avvocati ricevono per il patrocinio gratuito o per la loro attività di difensori d'ufficio sono imponibili all'aliquota normale.<sup>9</sup>



Le spese di diffida che il contribuente riscuote da debitori morosi fanno parte della controprestazione per la prestazione eseguita (☞ nm. 239).

## 2.3 Indennizzi erogati in base a contratti di assicurazione

Gli indennizzi erogati da un assicuratore a un assicurato in seguito al verificarsi di un danno (assicurato) non devono essere imposti dal destinatario contribuente, analogamente a un risarcimento del danno propriamente detto.

### **Esempio 1**

*Dopo aver sottoscritto un'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore e un'assicurazione casco totale, un contribuente causa un incidente stradale per colpa sua. I pagamenti che l'assicurazione eroga all'assicurato in seguito al verificarsi del danno (assicurato) non soggiacciono all'IVA. Gli indennizzi erogati dall'assicurato alla parte lesa costituiscono per quest'ultima un risarcimento del danno propriamente detto.*

### **Esempio 2**

*Un ristorante è andato completamente distrutto da un incendio. La ricostruzione richiederà un anno. Durante questo periodo di chiusura forzata il ristorante rimarrà chiuso e non potrà realizzare cifre d'affari. La cifra d'affari non realizzata durante questo periodo gli verrà indennizzata dall'assicurazione. L'indennizzo non soggiace all'IVA, in quanto pagamento di un'assicurazione (in base al contratto assicurativo) o in quanto risarcimento del danno (del responsabile civile).*

### **Esempio 3**

*Un contribuente che vende merce a credito assicura il proprio rischio stipulando un'assicurazione crediti. Di conseguenza, se l'acquirente diventa insolubile, il contribuente riceve la "controprestazione" dal suo assicuratore. Il pagamento dell'assicurazione non è imponibile all'IVA, poiché l'assicurazione è tenuta a pagare per contratto. Il contribuente può inoltre far valere l'importo non riscuotibile come diminuzione della controprestazione in conformità dell'articolo 44 capoverso 2 LIVA.*

☞ *Per quanto concerne la riduzione della deduzione dell'imposta precedente per l'acquirente vedi nm. 854.*

Per contro, il contribuente che, in caso di sinistro, cede alla compagnia di assicurazioni il suo credito esigibile proveniente da operazioni imponibili deve imporre all'aliquota corrispondente l'importo complessivo dovuto dal cliente in base all'accordo contrattuale (☞ nm. 268).

Se, nel corso della liquidazione del sinistro, il bene danneggiato diventa di proprietà dell'assicuratore e, nella convenzione di risarcimento, l'assicuratore attribuisce per tale bene un valore residuo alla parte lesa, quest'ultima deve di principio imporre all'aliquota corrispondente detto valore (p. es. valore della carcassa) a titolo di controprestazione per una fornitura.

## 2.4

### **Risarcimento del danno causato da atti illeciti**

Chi cagiona illecitamente un danno ad altri, sia con intenzione sia per negligenza o imprudenza è tenuto a ripararlo in conformità dell'articolo 41 segg. CO o delle speciali norme giuridiche sulla responsabilità. Di regola, questi indennizzi sono stabiliti in una decisione giudiziaria o mediante una transazione giudiziaria o, all'occorrenza, extragiudiziaria. Nella fattispecie si tratta di un risarcimento del danno propriamente detto non imponibile per la parte lesa contribuente. Lo stesso vale per gli indennizzi di rifusione forfettari che l'impresa interessata si fa pagare dagli autori di un reato colti in flagrante (p. es. taccheggiatori).

#### **Esempio 1**

*A passa davanti a un negozio di articoli sportivi e scivola su una lastra di ghiaccio formata nella stagione invernale in seguito allo sgocciolio dalle grondaie. Appellandosi alla responsabilità del proprietario dell'edificio secondo l'articolo 58 CO, il tribunale competente attribuisce ad A un risarcimento del danno a carico del proprietario dello stabile. Si tratta di un risarcimento del danno propriamente detto, dato che non vi è stato alcuno scambio di prestazioni e, inoltre, la parte convenuta è stata obbligata a risarcire il danno in base a una decisione giudiziaria.*

#### **Esempio 2**

*Circostanze d'infortunio analoghe a quelle dell'esempio 1. Invece di adire le vie legali, le parti decidono per un accordo extragiudiziario. L'indennizzo che A riceve dal proprietario dello stabile s'intende a saldo di ogni pretesa. Anche in questo caso si tratta di un risarcimento del danno propriamente detto, dato che non vi è stato alcuno scambio di prestazioni.*

#### **Esempio 3**

*A registra il brevetto per un sistema d'isolazione di tessuti. B utilizza questo sistema senza essere autorizzato e, su querela di A, è condannato dal giudice civile a pagare ad A un indennizzo a titolo di risarcimento per il danno subito pari a 520 000 franchi (art. 73 della legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione; RS 232.14). Si tratta di un risarcimento del danno propriamente detto.*

#### **Esempio 4**

*Un impiegato omette di contabilizzare in modo corretto alcuni introiti imponibili e se ne appropria indebitamente. Evitando la procedura penale, egli pattuisce col datore di lavoro di rimborsargli l'importo sottratto. Questo rimborso è considerato di principio un risarcimento del danno propriamente detto. Tuttavia, il datore di lavoro deve pagare l'IVA sulla cifra d'affari imponibile realizzata effettivamente.*

#### **Esempio 5**

*Il taccheggiatore si fa riprendere la refurtiva. Gli indennizzi di rifusione forfettari che egli deve rimborsare al proprietario del negozio costituiscono un risarcimento del danno propriamente detto non imponibile.*

**Esempio 6**

*Durante un furto con scasso in un chiosco di un distributore di benzina i ladri si appropriano delle entrate del giorno. Indipendentemente se l'assicurazione risponde (parzialmente) o no del danno, l'IVA è dovuta sulle vendite effettuate. Per contro, non soggiacciono all'IVA gli eventuali risarcimenti erogati dall'assicurazione a copertura dei danni subiti a causa del furto.<sup>10</sup>*

**Esempio 7**

*Il supplemento che le aziende dei trasporti pubblici riscuotono dai viaggiatori clandestini sprovvisti di titoli di trasporto validi non costituisce una controprestazione per la prestazione di trasporto bensì un indennizzo forfettario di rifusione. In quanto risarcimento del danno propriamente detto, tale supplemento non soggiace all'IVA.*

*Le spese di diffida sono considerate costi accessori e condividono la sorte fiscale dell'indennizzo di rifusione.*

*Se, oltre al citato indennizzo di rifusione, è venduto anche un titolo di trasporto, il relativo prezzo è imponibile all'aliquota normale. Se il costo del biglietto è compreso nell'indennizzo di rifusione, la cifra d'affari imponibile va stimata e documentata con le dovute registrazioni.<sup>11</sup>*

**3.****Risarcimento del danno improprio**

**Non vi è un risarcimento del danno** se si tratta di un **pagamento "per una prestazione"** in conformità di accordi contrattuali, ossia se un indennizzo è pagato perché il destinatario non fa un atto o tollera un atto o una situazione (art. 7 LIVA). Se la prestazione o la controprestazione è un indennizzo per un "danno" che "la parte lesa" sceglie **volutamente** di subire e farsi compensare (anche se, di principio, si tratta di eventi di responsabilità civile) e, quindi, "la parte lesa" esegue all'"autore del danno" una prestazione, vi è un risarcimento del danno improprio. Pertanto, se la "parte lesa" può scegliere tra rinunciare a subire il "danno" oppure subirlo e farselo indennizzare, si verifica di principio di una fattispecie imponibile in conformità dell'articolo 5 LIVA.

**Esempio**

*B è titolare di un salone da parrucchiere. Con i suoi dipendenti ha sottoscritto un contratto di divieto di concorrenza. Per un periodo di cinque anni a contare dalla fine del rapporto di lavoro i dipendenti non possono aprire un proprio salone nel raggio di 10 chilometri. La parrucchiera A disdice i rapporti di lavoro e comunica a B che aprirà un proprio salone in una località che dista 8 chilometri. B accetta a condizione che A gli versi 10 000 franchi. Per B il pagamento di 10 000 franchi è*

<sup>10</sup> Precisazione della prassi, nuovo esempio

<sup>11</sup> Precisazione della prassi

*una controprestazione imponibile all'aliquota normale, poiché egli sceglie di subire volutamente il "danno".<sup>12</sup>*

### 3.1 **Contratti di una determinata durata con prestazioni/pagamenti ricorrenti**

Rientrano in questa ambito i contratti che, al momento della conclusione del contratto, sono stipulati per una determinata durata e prevedono, durante tale periodo, pagamenti ricorrenti (p. es. contratti di locazione, di leasing o di licenza a termine). Se i contratti a termine sono sciolti in anticipo, durante il periodo di contratto, l'indennizzo che il contraente riceve per lo **scioglimento anticipato** (o per la disdetta) non costituisce un risarcimento di un danno verificatosi, bensì un risarcimento di un danno futuro. Determinante è il fatto che il contraente accetti lo scioglimento anticipato del contratto e, quindi, scelga volutamente di subire il danno e di farselo compensare. Non si tratta quindi di un risarcimento del danno propriamente detto, bensì di una controprestazione per la rinuncia ai diritti previsti dal contratto. Il contribuente che rinuncia a tali diritti deve di principio imporre all'aliquota normale questa controprestazione in conformità dell'articolo 7 LIVA.<sup>13</sup>

#### **Esempio 1**

*In cambio del versamento di un determinato importo, il licenziatario è disposto a rinunciare al diritto esclusivo di distribuzione prima della scadenza del periodo d'utilizzazione convenuto nel contratto. Egli effettua così al conceditore di licenza una prestazione di servizi imponibile in conformità dell'articolo 7 LIVA.*

#### **Esempio 2**

*In cambio di una controprestazione versatagli dal locatore, il locatario di un fondo o di una parte di fondo è disposto a liberare gli spazi locati prima del termine di disdetta convenuto nel contratto. Egli esegue così al locatore una prestazione di servizi imponibile in conformità dell'articolo 7 LIVA.*

### 3.2 **Azione estimatoria in caso di contratti di compravendita e contratti di appalto**

(art. 205 cpv. 1 e art. 368 cpv. 2 CO)

Nei casi di garanzia per difetti della cosa al momento della stipulazione del contratto di compravendita o di appalto, il compratore o committente può, nella misura in cui non sia stato convenuto altrimenti, pretendere una corrispondente riduzione del prezzo di vendita o di appalto (azione estimatoria) o la risoluzione della vendita (azione redibitoria). Se il compratore o committente decide per la riduzione del prezzo pattuito inizialmente e tale prezzo è ridotto in seguito a un'azione giudiziaria o extragiudiziaria, il venditore o appaltatore contribuente può far valere la riduzione del prezzo di vendita iniziale come diminuzione della

<sup>12</sup> Precisazione della prassi, nuovo esempio

<sup>13</sup> Precisazione della prassi, testo riformulato (vedi anche le decisioni della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni del 14 giugno 2005 [CRC 2003-124] e del 9 novembre 2005 [CRC 2003-153]).



controprestazione in conformità dell'articolo 44 capoverso 2 LIVA (☞ per quel che concerne la rettifica dei giustificativi vedi nm. 804 segg.). D'altro lato, il compratore o committente rettifica la deduzione dell'imposta precedente (☞ nm. 854).

Il risarcimento dei danni consecutivi al difetto costituisce invece un risarcimento del danno propriamente detto.

### **Esempio 1**

*Il nuovo rivestimento in granito installato in cucina presenta diverse brutte macchie resistenti ai ripetuti trattamenti. Il committente chiede alla fabbrica di cucine di tener conto del minor valore. La fabbrica emette al committente una nota di credito per il minor valore pattuito, facendo riferimento alla fattura iniziale. La fabbrica può far valere una diminuzione della controprestazione per l'importo corrispondente.*

### **Esempio 2**

*Ad avvenuto sdoganamento, l'importatore e committente contribuente constata un difetto alla macchina importata ed esige dal venditore una riduzione di prezzo. In seguito versa solo l'importo ridotto e ripara lui stesso il danno. Il committente può dedurre, oltre all'IVA sull'importazione, anche l'imposta precedente pagata per il materiale utilizzato per la riparazione della macchina, a condizione che utilizzi la macchina per scopi imponibili.*

☞ In merito alla correzione dell'IVA all'importazione vedi nm. 745 segg.

### **Esempio 3**

*Nel 2007 A vende a B uno stabile e gli concede una garanzia di locazione stabilita nel contratto pari a 60 000 franchi. Nel 2008 B realizza però solo 50 000 franchi d'affitto (locali sfitti, pigioni più basse). Il pagamento di 10 000 franchi che A deve effettuare a B per compensare le minori entrate d'affitto costituisce per B una diminuzione del prezzo d'acquisto stabilito in precedenza.<sup>14</sup>*

## **3.3**

### **Caparra in conformità dell'articolo 158 capoversi 1 e 2 CO**

La caparra data al momento della conclusione del contratto fa parte della controprestazione imponibile.

## **3.4**

### **Prestazioni assicurative**

Una prestazione assicurativa non ha carattere di risarcimento del danno bensì costituisce una controprestazione se la merce si deteriora dopo che utili e rischi sono passati all'acquirente e il fornitore riceve la controprestazione per la fornitura non dall'acquirente ma dall'assicuratore di quest'ultimo. La prestazione assicurativa (assicurazione del rischio dell'acquirente) sostituisce il prezzo di vendita dovuto.

<sup>14</sup> Precisazione della prassi, nuovo esempio

### 3.5 **Espropriazione**

La privazione definitiva dei diritti reali su un fondo come pure dei diritti contemplati dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia di rapporto di vicinato nell'ambito di una procedura d'espropriazione in cambio di un indennizzo totale (valore di mercato, prestazione in denaro o in natura) rappresenta uno scambio di prestazioni in conformità della legge. Lo stesso vale anche per l'indennizzo versato dall'espropriatore per la privazione temporanea, rispettivamente la restrizione temporanea di un diritto reale su un fondo. Per l'espropriato contribuente l'indennizzo è escluso dall'imposta in conformità dell'articolo 18 numero 20 LIVA, senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Gli indennizzi che l'espropriato riceve per la riduzione del valore di mercato della parte rimanente o a compensazione di tutti gli inconvenienti subiti in seguito all'espropriazione (art. 19 lett. b e c della legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione; RS 711) costituiscono invece un risarcimento del danno propriamente detto.

L'espropriato contribuente che esegue, su mandato dell'espropriatore, i lavori di demolizione sul fondo espropriato o da espropriare, è tenuto, alla stregua di tutti gli altri mandatari, a imporre all'aliquota normale la relativa controprestazione ricevuta.

#### **Esempio**

*Un'impresa di trasporti e di deposito (espropriato) deve far demolire parte del suo immobile costruito con diritto di superficie a causa della costruzione di un tratto autostradale. I lavori di demolizione vengono eseguiti da terzi e sono a carico dell'espropriatore. Per poter continuare la sua attività aziendale, l'espropriato è costretto a spostare parte dell'immobile sulla parcella rimanente, nonché a costruire una nuova via d'accesso e una nuova area di carico per i container. La costruzione sostitutiva, trovandosi in prossimità, comporta inoltre costi più elevati del consueto a causa dello spazio limitato a disposizione.*

*Per l'espropriato contribuente il valore di mercato della costruzione demolita è, in quanto controprestazione per la messa a disposizione di una parte d'immobile, escluso dall'imposta in conformità dell'articolo 18 numero 20 LIVA.*

*L'indennizzo concessogli nel contratto d'espropriazione per le spese supplementari (spese di ristrutturazione) concernenti i rimanenti fabbricati, per la nuova via d'accesso e per i maggiori costi dovuti alla realizzazione dell'edificio da parte sua rappresenta per contro un risarcimento del danno propriamente detto.*

### 3.6 **Casi analoghi all'espropriazione**

La concessione del diritto di passaggio di una condotta aerea o sotterranea su una parcella (trasmissione di dati, elettricità, gas ecc.) costituisce in linea di massima una prestazione di servizi imponibile, indipendentemente se le parti si sono già accordate mediante contratto o se il proprietario del fondo è costretto ad ac-

ettare la condotta sulla base di disposizioni legali o di procedure. Tuttavia, se un tale diritto è iscritto nel registro fondiario o se si tratta di condotta riconoscibile esteriormente (art. 676 CC), la controprestazione relativa alla concessione di questo diritto è esclusa dall'IVA, senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 18 n. 20 LIVA).

Per contro, l'indennizzo che il proprietario riceve a compensazione del danno subito dal suo fondo (p. es. a causa dei lavori di costruzione) costituisce un risarcimento del danno propriamente detto. Simili indennizzi vanno comprovati con documenti appropriati (giustificativi di pagamento, contratti ecc.).

### **Esempio**

*Un proprietario di una cava di ghiaia riceve pagamenti annui perché un gasdotto gli attraversa il territorio, limitandogli lo sfruttamento della cava. Queste entrate sono di principio imponibili all'aliquota normale.*

## **4.**

### **4.1**

#### **Rimozione del danno**

#### **Rimozione del danno da parte del responsabile civile contribuente o di un terzo da lui incaricato**

Di regola, il responsabile civile può, per i danni di cui risponde, scegliere se

- rimuovere personalmente il danno;
- farlo rimuovere da un terzo o
- compensare la parte lesa con una prestazione di risarcimento del danno.

Se l'evento dannoso si è verificato nell'ambito della sua attività aziendale imponibile e il responsabile civile contribuente rimuove personalmente il danno, egli può dedurre l'imposta precedente sulle rispettive spese. Trattandosi di una rimozione di danno per la quale non riceve prestazioni in contropartita dalla parte lesa, il responsabile civile contribuente non deve emettere fatture. Tuttavia, se l'evento dannoso si è verificato nell'ambito della sua attività esclusa dall'IVA, egli non può dedurre l'imposta precedente sui materiali utilizzati per la rimozione del danno. Se è stata fatta valere una deduzione dell'imposta precedente, è dovuta l'imposta sul consumo proprio.



Se il responsabile civile contribuente fa rimuovere il danno da un terzo, quest'ultimo gli effettua una prestazione imponibile. Il responsabile civile può dedurre l'imposta che figura in fattura a titolo di imposta precedente, purché essa gli sia indirizzata (art. 37 LIVA) e l'evento dannoso si sia verificato nell'ambito della sua attività aziendale imponibile (art. 38 segg. LIVA).

Il responsabile civile contribuente che versa l'ammontare del danno direttamente alla parte lesa (in contanti o tramite trasferimento bancario o postale) deve indicare alla parte lesa che si tratta di una prestazione di risarcimento del danno

(menzione sulla copia della ricevuta oppure sul trasferimento bancario o postale, all'occorrenza breve comunicazione scritta).

#### **4.2 Rimozione del danno da parte della parte lesa o di un terzo da lei incaricato**

La parte lesa può

- farsi versare direttamente il risarcimento del danno (indipendentemente da un'eventuale successiva riparazione);
- rimuovere personalmente il danno o farlo rimuovere da terzi, emettendo una corrispondente fattura al responsabile civile.

La parte lesa che si fa versare direttamente l'ammontare del danno deve badare a che la copia della ricevuta o un altro giustificativo indichi espressamente che il pagamento corrisponde a un risarcimento del danno.

Di regola, la parte lesa che rimuove personalmente il danno emette una fattura al responsabile civile. Siccome per la parte lesa si tratta di un risarcimento del danno propriamente detto non imponibile all'IVA, non sono autorizzati riferimenti all'IVA. Anzi, sulla fattura occorre aggiungere una dicitura attestante che si tratta di una pretesa di risarcimento del danno, ad esempio del seguente tenore "Nostra pretesa in relazione alla rimozione del danno da voi causato al nostro veicolo, fr. ... (risarcimento del danno senza IVA)".

In caso di lavori su costruzioni può essere dovuta l'IVA sul consumo proprio (☞ opuscolo "Consumo proprio").

La parte lesa ha di principio il diritto di dedurre l'imposta precedente sulle spese per la rimozione del danno, purché i giustificativi siano conformi alle esigenze dell'articolo 37 capoverso 1 LIVA, ed essa conservi gli originali delle fatture e utilizzi i beni riparati per la sua attività aziendale imponibile (art. 38 segg. LIVA).

Se una parte lesa non contribuente fa rimuovere, in suo nome e per proprio conto, il danno da terzi e trasmette in seguito la fattura (o una copia della fattura) per il pagamento diretto al responsabile civile contribuente, quest'ultimo non ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente, poiché simili documenti non adempiono le condizioni dell'articolo 37 segg. LIVA.

#### **4.3 Partecipazione di un'assicurazione alla rimozione del danno**

Se l'evento dannoso è assicurato e la rimozione del danno è effettuata da terzi, questi ultimi possono inviare le loro fatture di riparazione per il pagamento al mandante (parte lesa o responsabile civile) o direttamente alla compagnia di assicurazioni.

Se la fattura è indirizzata direttamente all'assicuratore, occorre rilevare che, di regola, la compagnia di assicurazioni salda soltanto il danno verificatosi effettivamente e riduce il suo pagamento al mandatario nella misura dell'importo sul

quale la parte lesa o il mandante contribuente ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente. Spetta alla parte lesa o al mandante contribuente pagare l'IVA al mandatario. Lo stesso vale per l'eventuale franchigia detratta direttamente dall'assicurazione.

Se l'assicurato (parte lesa) fattura la franchigia all'autore del danno, il corrispondente indennizzo costituisce per la parte lesa un risarcimento del danno propriamente detto.

Il contribuente incaricato di rimuovere il danno effettua sempre una prestazione imponibile. La controprestazione totale realizzata con la rimozione del danno è imponibile all'aliquota corrispondente.

Nei confronti dell'AFC, la parte lesa o il mandante contribuente ha il diritto di dedurre l'imposta precedente se adempie cumulativamente le seguenti condizioni:

- utilizza i beni o le prestazioni di servizi per un'attività aziendale imponibile (art. 38 LIVA, nm. 816-877);
- possiede la fattura originale indirizzataagli come destinatario (documento per la deduzione dell'imposta precedente), che adempie le condizioni dell'articolo 37 LIVA;
- registra l'intera operazione nei suoi libri contabili (☞ esempi seguenti).

Se il contribuente non ha diritto alla deduzione totale dell'imposta precedente (☞ nm. 860 segg.), ciò vale anche nei casi di danni. Si tratta di una questione di diritto civile stabilire in che misura una compagnia di assicurazione è tenuta, in simili casi, a rimborsare l'IVA e se è tenuta a rimborsarla anche a un contribuente che conteggia l'imposta col metodo dell'aliquota saldo. I tribunali civili, e non l'AFC, sono competenti per giudicare le contestazioni in materia di trasferimento dell'imposta.

#### 4.3.1

#### **Esempio di trattamento di un risarcimento del danno senza franchigia**

*Fattura per la rimozione del danno (macchina di produzione difettosa) emessa alla parte lesa/al mandante contribuente (spedita all'assicurazione per il pagamento; importo incl. 7,6% IVA) 10'760.00*

*Pagamento dell'assicurazione a colui che rimuove il danno (importo della fattura, detratto l'importo che dà alla parte lesa contribuente il diritto alla deduzione dell'imposta precedente) 10'000.00*

*Pagamento della parte lesa contribuente - importo che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente 760.00*

**Esempi di contabilizzazione presso la parte lesa contribuente**

1) Manutenzione materiale d'esercizio	/ Creditori	10'000.00
2) Imposta precedente su investimenti e altri costi d'esercizio	/ Creditori	760.00
3) Debitori	/ Ricavo risarcim. danno	10'000.00
4) Creditori	/ Debitori	10'000.00
5) Creditori	/ Conto finanziario	760.00

**oppure**

1) Manutenzione materiale d'esercizio	/ Ricavo risarcim. danno	10'000.00
2) Imposta precedente su investimenti e altri costi d'esercizio	/ Creditori	760.00
3) Creditori	/ Conto finanziario	760.00

**4.3.2****Esempio di trattamento di un risarcimento del danno con franchigia**

Fattura per la rimozione del danno (macchina di produzione difettosa) emessa alla parte lesa/al mandante contribuente (spedita all'assicurazione per il pagamento; importo incl. 7,6% IVA) 10'760.00

Pagamento dell'assicurazione a colui che rimuove il danno (importo della fattura, detratto l'importo che dà alla parte lesa contribuente il diritto alla deduzione dell'imposta precedente, detratta la franchigia pari a fr. 1'000.00) 9'000.00

Pagamento della parte lesa contribuente  
- importo che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente 760.00  
- franchigia 1'000.00

**Esempi di contabilizzazione presso la parte lesa contribuente**

1) Manutenzione materiale d'esercizio	/ Creditori	10'000.00
2) Imposta precedente su investimenti e altri costi d'esercizio	/ Creditori	760.00
3) Debitori	/ Ricavo risarcim. danno	9'000.00
4) Creditori	/ Debitori	9'000.00
5) Creditori	/ Conto finanziario	1'760.00

**oppure**

1) Manutenzione materiale d'esercizio	/ Ricavo risarcim. danno	9'000.00
2) Manutenzione materiale d'esercizio	/ Creditori	1'000.00
3) Imposta precedente su investimenti e altri costi d'esercizio	/ Creditori	760.00
4) Creditori	/ Conto finanziario	1'760.00